

TI_GERICHTE 15.2020.97 vom 13. Oktober 2020

TI Tribunale d'appello, 2020-10-13, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2020.97

FR: TI_GERICHTE 15.2020.97 du 13 octobre 2020

IT: TI_GERICHTE 15.2020.97 del 13 ottobre 2020

Regeste

Contestazione dell'elenco oneri e delle condizioni d'asta. Assoggettamento alla LAFE. Richiesta di differimento dell'asta. Contestazione d'ipoteche legali del fisco

Erwägungen

E. 19

LAFE [RS 211.412.41); che il ricorrente contesta inoltre l'esistenza dei presupposti legali, giusta l'art. 142 LEF, per procedere all'aggiudicazione del fondo con doppio turno d'asta, senza precisare però quali presupposti non sarebbero adempiuti e senza criticare le DTF 125 III 123 segg. e 126 III 290 segg. citate a giustificazione della facoltà per il creditore di chiedere il doppio turno d'asta onde poter disdire eventuali contratti di locazione per la successiva scadenza legale; che il ricorso, su questo punto sprovvisto di motivazione (in sfregio dell'art. 7 cpv. 3 lett. c della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]), è irricevibile; che le richieste volte alla vendita a trattative private del fondo da realizzare (art. 143 b LEF) – peraltro senz'indicazione dell'identità del preteso interessato –, a una ripartizione provvisoria (art. 144 cpv. 2 LEF) – senza precisazione dell'oggetto della stessa – e al differimento dell'asta (art. 141 LEF) rientrano tutte, in prima battuta, nella competenza dell'UE, che il ricorrente non risulta avere interpellato in merito; che presentate in modo prematuro direttamente all'autorità di vigilanza, tali richieste sono pure esse irricevibili; che eventuali dubbi sull'esistenza o sul quantum dei crediti insinuati tempestivamente non autorizzano l'ufficio d'esecuzione a respingerne l'inserimento nell'elenco oneri (art. 36 cpv. 2 RFF) né all'autorità di vigilanza adita con un ricorso (art. 17 LEF) di ordinarne la cancellazione, ma chi intende contestarli deve presentare opposizione all'elenco oneri entro dieci giorni dalla sua comunicazione e l'ufficio impartirà un termine per promuovere azione giudiziaria di contestazione dell'elenco sulla scorta degli art. 106 segg. LEF (art. 140 cpv. 2 LEF; sentenza della CEF 15.2012.55/61 dell'11 giugno 2012 consid. 2.7); che la contestazione delle ipoteche legali iscritte a favore dello Stato del Canton Ticino e del Comune di _____ espressa dal ricorrente risulta così irricevibile in questa procedura, ma va trattata dall'UE come opposizione all'elenco oneri secondo la procedura degli art. 106 segg. LEF; che stante l'esito del giudizio odierno, si può prescindere dal notificare agli interessati sia il ricorso sia la decisione (art. 9 cpv. 2 LPR); che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20 a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF). Per questi motivi, pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 3. Notificazione ad _____. Comunicazione all'Ufficio d'esecuzione, Mendrisio. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello II presidente Il vicecancelliere Rimedi giuridici Contro la

presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.